II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 81/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE [1] del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) L'introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti dell'istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell'impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee.

(2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) finora adoperata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione delle politiche e delle strutture dell'istruzione e della formazione.

(3) Affinché le statistiche sull'istruzione possano essere comparabili a livello internazionale, occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell'istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED 2011 (ISCED 2011), adottata dagli Stati membri dell'Unesco alla 36ª conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (CE) n. 1051/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

[2] GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13.

ALLEGATO

La descrizione della colonna 80 (livello di istruzione) dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 è sostituita dalla seguente:

Colonna	Codice di identificazione	Descrizione	Filtro/osservazioni
«80		**Livello di istruzione conseguito**	Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco»
	1	Al massimo istruzione secondaria di primo grado (ISCED 2011, livelli 0-2)	
	2	Istruzione secondaria superiore e post-secondaria (non terziaria) (ISCED 2011, livelli 3 e 4)	
	3	Istruzione terziaria (ISCED 2011, livelli 5-8)	